

Bruxelles, 15 marzo 2019
(OR. en)

7573/19
ADD 1

COMPET 257
ENT 74
EDUC 159
ETS 11
JUR 140
MI 263
DELECT 73

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1935 final
Oggetto:	ALLEGATI del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1935 final.

All.: C(2019) 1935 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.3.2019
C(2019) 1935 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

**che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo
49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali**

ALLEGATO I - Qualifiche

Le qualifiche elencate nel presente allegato sono concepite per garantire un approccio equilibrato tra apprendimento teorico e tirocinio pratico, inclusi lo sci su pista e fuori pista e devono in particolare conferire le seguenti abilità e conoscenze:

- a) la comprensione delle metodologie di insegnamento, istruzione e formazione e la capacità di applicarle alle lezioni di sci alpino sia su pista che fuori pista;
- b) la capacità di adattare una sessione di insegnamento alla luce delle condizioni meteorologiche variabili;
- c) la capacità di creare, attuare e valutare in modo autonomo i requisiti d'insegnamento appropriati per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino, da principiante a esperto;
- d) la capacità di ideare un programma d'insegnamento di sci alpino utilizzando tecniche idonee;
- e) la capacità di creare una situazione formativa;
- f) la capacità di preparare materiale didattico, informativo e formativo da utilizzare durante qualsiasi tipo di lezione di sci alpino;
- g) la capacità di effettuare una dimostrazione tecnica che include una spiegazione dei diversi elementi per tutte le classi, a ogni livello di insegnamento di sci alpino;
- h) la capacità di valutare una sessione o un ciclo di insegnamento di sci alpino;
- i) la conoscenza dei principi di primo soccorso e la capacità di applicarli in caso di infortunio durante la pratica di sport invernali e la capacità di avviare le operazioni di salvataggio.

Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
Austria	Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg	- Bundessportakademie Innsbruck - Landesschilehrerverbände
Belgio	- BE-fr: Moniteur sportif entraîneur - BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar	- Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS) - Sport Vlaanderen
Bulgaria	Ски учител клас C	Българско ски училище
Croazia	Učitelj skijanja	- Skijaško Učilište - Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova snijegu (HZUTS)
Repubblica ceca	Instruktor lyžování APUL A	Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)

Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
Danimarca	Euro Ski Pro	Den Danske Skiskole
Finlandia	Level 3 – hiihdonopettaja	- Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry) - Vuokatti Sports Institute
Francia	- Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin	Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)
Germania	Staatlich geprüfter Skilehrer	- Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden
Grecia	Ski instructor Downhill A	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ungheria	Síoktató ****	Síktatók Magyarországi Szövetsége
Irlanda	Alpine Ski Teacher – Level 4	Irish Association of Snowsports instructors (IASI)
Italia	Maestro di Sci	- Collegio Nazionale dei Maestri di Sci - Federazione Italiana Sport Invernali - Collegi Regionali e Provinciali
Lettonia	Profesionāls slēpošanas instruktors	Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)
Lituania	A kategorijos instruktorių pažymėjimai	National Russian League of Instructors (NRLI) / DruSkiSchool
Paesi Bassi	Ski-instructeur niveau 4	Nederlandse Ski Vereniging
Polonia	Instruktor Zawodowy – PZN	Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)
Portogallo	Treinadores de esqui alpino de grau 2	- Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) - Instituto Português do Desporto e

Stato membro	Qualifiche	Enti che rilasciano le qualifiche
		Juventude
Romania	Monitor de schi I	Federația română de schi biatlon
Slovacchia	Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa	- Per qualifiche rilasciate dal 1° gennaio 2016: Università Comenius di Bratislava (Facoltà di educazione fisica e sport); Università di Prešov (Facoltà di sport); Università Matej Bel di Banská Bystrica (Facoltà di filosofia); Università Costantino il Filosofo di Nitra (Facoltà di scienze della formazione) e Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) - Per qualifiche rilasciate prima del 31 dicembre 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) as part of "Tatranská, akciová spoločnosť" or Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)
Slovenia	Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko	Smučarska zveza Slovenije
Spagna	Técnico deportivo de esquí alpino	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Svezia	Svenska skidlärarexamen	Det svenska skidrådet
Regno Unito	Alpine level 4 – International Ski Teacher Diploma	BASI – British Association of Snowsport Instructors

Allegato II – Organizzazione della prova di formazione comune ("PFC")

1. Parte I - Prova attestante l'abilità tecnica ("prova tecnica")

1.1. Principi generali

1.1.1. Norme applicabili

La prova tecnica consiste in uno slalom gigante in sci alpino. Essa è organizzata secondo le norme tecniche stabilite dalla Federazione Internazionale Sci ("FIS") ed è adattata per tenere conto degli obiettivi della prova tecnica.

1.1.2. Candidati ammissibili

Possono partecipare alla prova tecnica i cittadini dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare alla prova tecnica i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

1.1.3. Manche

La prova tecnica è composta di due *manche*. L'ordine di partenza per la prima *manche* è estratto a sorte, mentre l'ordine di partenza per la seconda *manche* è invertito rispetto a quello della prima *manche*. I candidati che superano la prova tecnica durante la prima *manche* non partecipano alla seconda. I candidati che non superano la prova tecnica durante la prima *manche* possono partecipare alla seconda.

1.1.4. Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

1.1.5. Procedura di revisione

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova tecnica da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova tecnica per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

1.1.6. Documentazione dei risultati

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova tecnica entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova tecnica o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

1.2. La pista

1.2.1. Criteri generali per la pista

La prova tecnica si svolge su una pista di slalom gigante che risponde ai criteri stabiliti dalla FIS e adattati al fine di tener conto degli obiettivi della prova tecnica, in particolare per quanto riguarda la lunghezza, il dislivello e il numero di porte. Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date della prova tecnica alla Commissione e agli altri Stati membri o ai loro organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

Il dislivello è compreso tra 250 metri e 300 metri. Il numero di porte è compreso tra l'11% e il 15% del dislivello in metri, ma idealmente tra il 12% e il 13% al fine di valutare l'abilità nelle traiettorie di curva dei maestri di sci piuttosto che l'abilità di scivolamento.

I criteri menzionati in questa sezione e nella sezione 1.2.2 possono regolarmente condurre a tempi non compensati per gli apripista, all'inizio della prova tecnica, compresi tra 45 e 60 secondi.

La prova tecnica consente di tracciare la pista senza porte esterne, ad eccezione della prima e dell'ultima porta e delle figure.

1.2.2. Profili delle discese

I profili delle discese sulla pista di slalom gigante devono conformarsi, per quanto possibile, alle seguenti combinazioni:

- a) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza media con una percentuale di dislivello compresa tra il 26% e il 43%;
- b) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza forte con una percentuale di dislivello compresa tra il 45% e il 52%;
- c) un terzo della pista dovrebbe comprendere una pendenza lieve con una percentuale di dislivello compresa tra il 25% e il 26%.

1.2.3. Omologazione della pista

La pista deve essere omologata da una commissione tecnica, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati. Una volta omologata la pista, lo Stato membro o l'organo competente notifica con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli pratici di ogni evento da organizzare per eseguire la PFC su tale pista.

1.3. Apripista

1.3.1. Requisiti per gli apripista partecipanti alla prova tecnica

Vi deve essere un numero minimo di tre apripista partecipanti alla prova tecnica. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, è obbligato a selezionare gli apripista.

Gli apripista sono cittadini di un qualsiasi Stato membro. Essi devono aver superato l'eurotest o la prova eurosicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o aver superato la PFC con l'ottenimento un coefficiente di correzione uguale o maggiore di 0,8700 nel test di calibrazione per la stagione in corso.

1.3.2. Test di calibrazione per gli apripista

Gli apripista per la prova tecnica sono soggetti a un test di calibrazione. L'obiettivo del test di calibrazione è di attribuire un coefficiente di correzione a ciascun apripista al fine di stabilire il tempo di riferimento per i candidati della prova tecnica. Ciascun apripista può completare due *manche* durante il test di calibrazione e il risultato migliore è attribuito al rispettivo apripista. Il coefficiente di correzione attribuito a ciascun apripista è da rivedere annualmente.

Il test di calibrazione è organizzato da una commissione per i test di calibrazione. I membri della commissione per i test di calibrazione sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano il test di calibrazione possono avanzare proposte per la composizione della commissione per i test di calibrazione. In tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, comunica le date del test di calibrazione con almeno due mesi di anticipo alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti.

I risultati del test di calibrazione sono pubblicati dallo Stato membro organizzatore prima della data prevista per lo svolgimento della PFC in tale Stato membro.

1.3.3. Il coefficiente di correzione per gli apripista

I tempi compensati per gli apripista sono calcolati moltiplicando il tempo di ammissione del test di calibrazione del rispettivo apripista per il coefficiente di correzione attribuito.

Il tempo di riferimento per il test di calibrazione è calcolato come la media dei due tempi migliori compensati degli apripista di riferimento. Quattro apripista di riferimento sono nominati dalla commissione per i test di calibrazione in base ai risultati dell'elenco degli apripista dell'anno precedente.

Il coefficiente di correzione degli apripista è calcolato come segue:

coefficiente di correzione = tempo di riferimento del test di calibrazione / tempo di percorrenza degli apripista.

1.4. Superamento della prova tecnica

1.4.1. Calcolo del tempo di riferimento per la prova tecnica

Il tempo di riferimento della prova tecnica è calcolato come segue, con un minimo di tre apripista alla partenza e almeno due all'arrivo delle loro *manche*:

- a) si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso prima della partenza del primo candidato della *manche*;
- b) si prende in considerazione la media dei due tempi migliori compensati degli apripista che hanno effettuato il percorso dopo la partenza dell'ultimo candidato della *manche*;

- c) il tempo di riferimento della prova tecnica è la media delle due medie di cui ai punti a) e b).

Ciascun apripista è autorizzato a effettuare una nuova partenza se non ha potuto completare normalmente la *manche*.

Il coefficiente degli apripista deve essere comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova tecnica.

1.4.2. Tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova

Si considera che i seguenti candidati abbiano superato la prova tecnica :

- a) i candidati uomini che abbiano completato una *manche* con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 19%.
- b) le candidate donne che abbiano completato una *manche* con un tempo inferiore o uguale al tempo di riferimento della prova tecnica maggiorato del 25%.

Il tempo massimo di percorrenza per il superamento della prova è di conseguenza calcolato come segue:

- a) tempo massimo di percorrenza uomini = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,19;
- b) tempo massimo di percorrenza donne = tempo di riferimento della prova tecnica x 1,25.

2. Parte II - Prova attestante le competenze relative alla sicurezza ("prova di sicurezza")

2.1. Principi generali

2.1.1. Obiettivo della prova di sicurezza

La prova di sicurezza persegue l'obiettivo di valutare il rispetto dei requisiti minimi dei candidati in termini di sicurezza, indispensabili per l'esercizio della professione di maestro di sci in ambiente specifico.

2.1.2. Candidati ammissibili

I cittadini dell'Unione possono partecipare alla prova di sicurezza previo superamento della prova tecnica. I candidati ammissibili che non hanno superato la prova nei tentativi precedenti possono ripetere la prova senza restrizioni. Al fine di partecipare ad una prova di sicurezza i candidati ammissibili presentano domanda direttamente presso uno Stato membro organizzatore o un organo competente che organizza la prova in tale Stato membro.

2.1.3. Autorità competente

La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo.

2.1.4. Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza.

Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati.

2.1.5. Procedura di revisione

I candidati possono richiedere una rivalutazione dell'esito della loro prova di sicurezza da parte della commissione esaminatrice laddove essi ritengano che siano stati commessi errori materiali. In tal caso la commissione esaminatrice valuta la richiesta e risponde senza ritardo indicando i motivi della conferma o della modifica dei risultati della prova di sicurezza per quel singolo candidato. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

2.1.6. Documentazione dei risultati

Lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, informa gli Stati membri o gli organi competenti che rilasciano le qualifiche elencate nell'allegato I dei risultati della prova di sicurezza entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stato organizzato un evento per l'esecuzione della PFC. Gli Stati membri o, se del caso, gli organi competenti mantengono e pubblicano su base annuale un elenco aggiornato di maestri di sci che hanno completato con esito positivo la prova di sicurezza o che hanno beneficiato di diritti acquisiti o esenzioni, laddove essi abbiano conferito a tali maestri di sci una qualifica corrispondente a quelle elencate nell'allegato I.

2.2. Struttura della prova

La prova di sicurezza è suddivisa in due parti e si articola in cinque moduli obbligatori, ognuno dei quali è valutato singolarmente. La prova di sicurezza valuta le conoscenze e le abilità relative alla sicurezza dei candidati per mezzo di un esame teorico e di un esame pratico.

In caso di esito negativo di uno o più moduli o se la prova di sicurezza non include tutti i moduli, il candidato deve ripetere l'intera prova.

Di seguito sono illustrati i singoli moduli.

2.2.1. L'esame teorico

Modulo: "Inviare una richiesta di soccorso al centro di soccorso locale nella lingua del paese di accoglienza in seguito a una valanga."

L'esame teorico è considerato superato se la richiesta di soccorso giunge al centro di soccorso in maniera chiara e comprensibile e fornendo informazioni accurate che consentono a detto centro di assolvere i propri compiti.

2.2.2. L'esame pratico

L'esame pratico per sci fuori pista prevede tre moduli d'insegnamento incentrati sulla gestione del gruppo e un modulo che consiste nella ricerca e salvataggio di due persone sepolte da una valanga. L'esame pratico deve essere sostenuto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è organizzata la prova.

I tre moduli sulla gestione del gruppo hanno una durata di 15 minuti ciascuno, con un tempo di preparazione di 15 minuti per ogni modulo. Tali moduli d'insegnamento sono considerati superati se almeno il 75% delle esercitazioni è stato svolto in maniera soddisfacente.

2.2.2.1. Moduli sulla gestione del gruppo

Modulo 1: "Interpretate con il vostro gruppo il bollettino sul rischio valanghe. Confrontate le indicazioni del bollettino con le vostre osservazioni in loco e valutate la situazione."

Modulo 2: "Portate il vostro gruppo su un pendio fuori pista e proponete un tracciato tenendo conto di fattori quali condizioni della neve, punti di raduno e tipo di organizzazione del gruppo. Valutate i rischi della discesa insieme al vostro gruppo."

Modulo 3: Un'ulteriore forma di valutazione è estratta a sorte tra le seguenti possibilità:

a) Interpretazione e comprensione della meteorologia

1. Il bollettino meteorologico alpino indica una situazione del tipo "*Stau a nord*" vale a dire forti precipitazioni da nord (*alta pressione a ovest e bassa pressione verso est*). Come si viene a creare questa situazione? Dove sono previste precipitazioni e approssimativamente di quale entità? In quali termini tale situazione può influire sulle valanghe?
2. Il bollettino meteorologico evidenzia l'arrivo probabile di forti venti di Foehn sul versante nord delle montagne alte. Quale sarà, in quest'eventualità, il tempo nelle zone nord e sud del massiccio montano e quale sarà la probabile incidenza sulle valanghe?
3. Valutate la situazione meteorologica in loco. Quali fattori incidono sull'evoluzione del tempo e come si evolverà quest'ultimo, secondo voi, nel corso dei prossimi giorni?

b) Comprensione dei pericoli in alta montagna

1. Quali fattori favoriscono l'insorgenza di ipotermia e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive dell'ipotermia e come bisogna agire quando si presenta? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?
2. Quali fattori possono portare al congelamento e quali sono le precauzioni da adottare? Quali sono le caratteristiche distintive del congelamento e come bisogna agire in caso di congelamento localizzato? Quali fattori ne favoriscono lo sviluppo ulteriore? In presenza di quali sintomi è necessario consultare un medico?
3. State percorrendo in discesa una pista lunga. La visibilità si riduce sempre di più a causa della nebbia. Come vi orientate senza l'ausilio di un GPS e che tipo di gestione del gruppo adottate?

c) Abilità di valutare e interpretare il manto nevoso

1. Analizzate la stabilità dell'attuale manto nevoso.
2. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con scarse nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono comportare un'instabilità del manto nevoso.

3. Descrivete il possibile manto nevoso nel caso di un inverno con abbondanti nevicate. Illustrate gli eventi meteorologici che possono provocare un'instabilità del manto nevoso.

2.2.2.2. Modulo di ricerca e salvataggio di persone sepolte da una valanga

Il modulo consiste nell'individuare due apparecchi di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA) nonché riportare in superficie almeno uno dei due apparecchi. Ciascun ARTVA è riposto in una sacca con materiale isolante di circa 60 cm di larghezza e sotterrato a circa 1 m di profondità ma senza sovrapposizione di segnale. È possibile utilizzare un ARTVA da esercitazione. La zona di ricerca è circoscritta a una superficie massima di 50 m per 50 m. Il tempo massimo consentito per localizzare i due ARTVA e riportare in superficie uno di essi è di 8 minuti. Per partecipare al modulo di ricerca i candidati devono essere dotati di un ARTVA digitale provvisto di almeno tre antenne. I candidati in possesso di un ARTVA analogico non sono ammessi a questa modulo di prova . Il modulo è superato se i due ARTVA sotterrati sono localizzati con successo e uno di essi è riportato in superficie entro i limiti di tempo stabiliti.